

AVV. CARMEN ROSSI

Via Fratelli Bisogno 27/A - 83100 Avellino Tel. 0825 782940 Fax 0825 271635
Email: avv.carmenrossi@gmail.com PEC: carmen.rossi@avvocatiavellinopec.it

Tribunale di Brescia

in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex artt. 669 bis e ss. e art. 700 c.p.c.

**con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti
dei controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

per: la docente **Maria Toto**, nata ad Avellino il 5.5.1957, CF: TTOMRA57E45A509O, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'avv. Carmen Rossi, C.F.: RSSCMN74E63A489W, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Avellino, via F.lli Bisogno 27/a, fax 0825 271635, che richiede di ricevere comunicazioni e notifiche relative presente procedimento all'indirizzo di posta certificata: carmen.rossi@avvocatiavellinopec.it,

contro: M.I.U.R., in persona del Ministro p.t., viale Trastevere 76/A, Roma, C.F. 80185250588, con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it;

nonché: M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Dirigente p.t., via Pola n. 11, Milano, con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it;

* * * * *

La sig.ra Maria Toto è docente a tempo indeterminato di scuola primaria, immessa in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni attuato con la legge 107 del 13 luglio 2015.

In particolare, l'odierna ricorrente, inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo per la provincia di Foggia, partecipava



al piano di reclutamento ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c) della predetta legge, secondo la procedura nazionale di cui al successivo comma 100 (doc. n. 1).

In data 10.11.2015, la docente riceveva la proposta di assunzione a tempo indeterminato, avendo come destinazione la provincia di Foggia (doc. n. 2, doc. n. 3), dove era assegnata, per l'a.s. 2015/2016, all'Istituto Comprensivo "G. Catalano-Moscato", nella città capoluogo doc. n. 4 e doc. n. 5).

Come si legge nello stesso contratto di assunzione a tempo indeterminato (doc. n. 4, cit.), quella di Foggia era solo la sede provvisoria, sino al 31 agosto 2016.

Infatti, l'assegnazione dei docenti neo immessi in ruolo ad un ambito territoriale¹, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, era stata differita dalla legge 107/2015, comma 108, all'anno scolastico 2016/2017; e ciò attraverso un piano straordinario di mobilità nazionale, successivamente disciplinato all'Ordinanza Ministeriale n. 246/2016 e dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 8 aprile 2016 (doc. n. 6).

Dunque, in data 27 maggio 2016, attraverso il portale ministeriale Istanze On-Line, la docente inoltrava la domanda di partecipazione alla mobilità e, nella relativa sezione del modulo-domanda, indicava le proprie preferenze territoriali: al primo posto, l'Ambito 0002 della Regione Campania; a seguire, nell'ordine, Regione Campania, Ambiti 0001 e 0003; regione Puglia, Ambiti 0013, 0016, 0010, 0015 e 0014; Regione Campania, Ambiti 0012, 0013, 0014, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0023, 0025, 0026, 0007, 0010, 0011, 0004, 0005, 0006; infine, come

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 107/2015, "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto"; riprendendo tale disposizione, l'art. 3 del CCNI sulla mobilità, al comma 6, prevede che "Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale".



ventiseiesima preferenza, l'Ambito 0001 della Regione Basilicata (doc. n. 7).

Con comunicato del 29.7.2016, il MIUR informava sul proprio sito di aver diffuso gli esiti della mobilità interprovinciale per i docenti della scuola primaria.

Da messaggio sulla propria casella di posta elettronica, la docente apprendeva di essere stata trasferita all'Ambito 0009 Lombardia – Brescia vale a dire ad un Ambito diverso tra quelli prescelti ed oltretutto in una provincia che si trova al 72^ posto rispetto a quella di residenza (Avellino), secondo le tabelle di vicinanza tra le province (doc. n. 8).

II. Sul fumus

Scorrendo il bollettino dei trasferimenti pubblicato on-line dal MIUR (doc. n. 9), la ricorrente si rendeva subito conto di essere stata ingiustamente preceduta, nei movimenti della medesima fase verso gli Ambiti richiesti, da un elevatissimo numero di colleghi, addirittura diverse centinaia, con punteggio ben più basso e senza alcun titolo di precedenza, come emerge dall'allegato elenco (doc. n. 10).

C'è da premettere che la docente aveva partecipato alle operazioni di mobilità con il punteggio base di **27 punti**, assegnati dall'Amministrazione Scolastica secondo la tabella di valutazione dei titoli costituente l'Allegato D al CCNI dell'8.4.2016, (cfr. doc. n. 7 cit., domanda di mobilità con il punteggio validato dall'Amministrazione); inoltre, solo per il Comune di residenza (S. Sossio Baronia), le erano attribuiti ulteriori 6 punti (27+6), per il ricongiungimento al coniuge Pasquale Petrilli (doc. n. 11).

Si badi, poi, che i trasferimenti si sono svolti per fasi distinte.

Quella che riguardava l'odierna ricorrente era la fase C, in quanto immessa in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento nell'anno scolastico 2015/2016 (docc. nn. da 1 a 5 cit.).

L'art. 6 del CCNI sulla mobilità, infatti, prevedeva: *“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di*



parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Ebbene, l'allegato 1 al succitato CCNI sulla mobilità, denominato “ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO²”, in merito alla “Effettuazione della fase C, ambiti nazionali”, prevedeva espressamente: “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica**”.

Quindi, disponeva che “I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà **secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente A PARTIRE DALLA PROVINCIA del primo ambito indicato³**. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

In questo contesto, è evidente come sia del tutto inaccettabile che la docente sia stata trasferita a centinaia di chilometri di distanza,

² Il secondo comma dell'art. 6, CCNI in questione recitava: “Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”.

³ Nel caso della ricorrente, lo si ripete, il primo Ambito indicato era quello 0002 della Regione Campania.



preceduta, solo a titolo di esempio, nei movimenti verso l'Ambito 0016 della Puglia, indicato come quinta preferenza, da almeno tre colleghi con punteggio più basso (Maria Katiuscia Lovaglio, con 24 punti, Maria Savina Rinaldi, con 23 punti, Loredana Spinetti, con soli 19 punti), e da almeno due colleghi con pari punteggio (27 punti, come la ricorrente), ma con minore età anagrafica (Giovanni Marasco, p. 27, nato il 28.3.1958; Maria Rosaria Aghilar, p.27, nata il 21.12.1974); oltre agli innumerevoli altri docenti che pure l'anno precedente, addirittura con punteggio pari a zero, nei movimenti verso i diversi Ambiti di Puglia, Basilicata, Molise, Lazio, cioè verso province ben più vicine, secondo le tabelle ministeriali di vicinorietà. Invero, in tutti i casi di cui all'allegato elenco, costituente il doc. n. 10, che non esaurisce affatto quello di tutti i possibili controinteressati, si tratta di docenti di scuola PRIMARIA, posto COMUNE, fase C delle operazioni, senza nessuna delle precedenza previste dall'art. 13 del CCNI sulla mobilità.

In sostanza, la docente si è ritrovata a subire un trasferimento fortemente penalizzante, sia per se stessa che per il proprio nucleo familiare, come si dirà meglio al § II, solo per effetto dell'ormai innegabile mal funzionamento del sistema informatico utilizzato dal Ministero, che, nell'elaborare una quantità di dati mai trattati prima, non è chiaramente riuscito a gestirli, generando vistose anomalie.

I macroscopici "errori" in cui è incappato il sistema, poi, sono tanto più inaccettabili se si considera che gli atti posti in essere in danno della ricorrente, come di tanti altri docenti nelle sue condizioni, oltre a risultare in aperta violazione delle summenzionate disposizioni di legge e di contratto – che, lo si sottolinea, prevedevano come **unico** criterio, nell'assegnazione delle sedi, quello dell'ordine di graduatoria basato sul punteggio - sono il risultato di una procedura che si è caratterizzata per il mancato rispetto di ogni elementare norma in materia di trasparenza, cui dovrebbe sempre ispirarsi l'azione amministrativa; ad oggi, infatti, ancora non è stato svelato il misterioso "algoritmo", utilizzato per l'elaborazione



dei dati e l'assegnazione delle sedi, che dovrebbe consentire di dare un senso a movimenti rimasti del tutto inspiegabili.

Ad ogni modo, al di là di qualunque interpretazione "illuminante" che dovesse mai essere offerta dal Ministero, resta il fatto le procedure informatiche non avrebbero **mai** potuto discostarsi dalla normativa di riferimento, che imponeva di rispettare l'ordine determinato dal punteggio attribuito a ciascun docente, con consequenziale assegnazione prioritaria delle sedi al docente con il punteggio più elevato.

Tanto, si badi, non diversamente da quanto era sin qui sempre avvenuto nelle operazioni annuali di mobilità del personale docente.

Invero, anche la procedura di mobilità - ivi inclusa, evidentemente, quella nazionale operata per il 2016/2017 - costituisce una procedura di tipo concorsuale, che, come tale, passa attraverso la redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di studio, il servizio, nonché gli altri fattori ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., *ex multis*, T.A.R. Napoli - Campania, sez. VI, 21.03.2007, n. 2620).

Lo scorrimento della graduatoria così formata, quindi, costituiva un atto vincolato per il MIUR.

Invece, nell'alone di mistero che ancora ammantava la procedura seguita dall'Amministrazione Scolastica, ciò che è certo è che il Ministero, nell'assegnazione delle sedi, ha palesemente violato l'unico criterio possibile, vale a dire quello legato all'ordine di graduatoria per punteggio; il solo che rispetti il principio del merito e che sia coerente, perciò con i criteri fondamentali di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 della Costituzione.

Dopo la pubblicazione dei trasferimenti, pur perseverando nel goffo tentativo di difendere il proprio operato, anche per effetto del clamore mediatico suscitato dalla vicenda, il Ministero aveva lasciato intravedere uno spiraglio per possibili soluzioni.



Tutti i docenti interessati, infatti, sono stati invitati a produrre istanza di conciliazione, ai sensi dell'art. 135 del CCNL del 29.11.2007, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dei movimenti, da inviare all'Ufficio Territoriale che aveva validato la domanda.

Anche la fase delle conciliazioni, però, è stata governata dal caos più totale e dalla assoluta mancanza di trasparenza: al di là del fatto che ogni Ufficio ha operato in modo diverso⁴, non è ancora dato sapere con quale criterio siano stati selezionati i docenti da convocare per le conciliazioni.

Le stesse soluzioni adottate, poi, nei casi di avvenuta conciliazione, sono risultate del tutto improvvisate: anche quando l'Amministrazione ha riconosciuto la legittimità delle richieste, non ha revocato i trasferimenti erroneamente eseguiti, ma ha assegnato in titolarità ai docenti da soddisfare posti diversi ed ulteriori rispetto a quelli che erano stati considerati utili per i movimenti, e ciò utilizzando sia i posti dell'organico di autonomia⁵ ancora disponibili dopo le operazioni, sia i posti dell'organico di fatto⁶.

In questo contesto, non si può fare a meno di richiamare quanto statuito dal Consiglio di Stato, per cui la concreta menomazione del diritto del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa (come si è verificato nella fattispecie), *“costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità”*, ovvero appare diretta a *“nascondere un errore nella*

⁴ In qualche caso, si è provveduto alla convocazione per email; in altri, solo alla pubblicazione di elenchi on-line, sui siti internet degli Uffici provinciali.

⁵ La Legge 107/2015, nel porsi come finalità quella di *“dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche”* ha previsto la creazione dell'organico dell'autonomia *“funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa”* (cfr. art. 1, commi 5, 6, 7 legge 107/2015; comma 64).

⁶ Per *“organico di diritto”*, si intende la dotazione delle cattedre e dei posti del personale assegnata annualmente alle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento al numero di alunni iscritti e di classi previste; per *“organico di fatto”* si intendono le cattedre ed i posti che, discostandosi dalle previsioni (per effetto di variabili quali l'aumento delle iscrizioni, i trasferimenti degli alunni, i ripetenti), si rendono necessari, ad inizio anno scolastico, al fine di assicurare un regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche.



valutazione dei presupposti del provvedimento" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n.5257).

Di qui il diritto della ricorrente a sentir dichiarata l'illegittimità del trasferimento all'Ambito Territoriale 0009 Lombardia (Brescia) e ad essere assegnata all'Ambito Territoriale 0016 Puglia (Foggia), ovvero, in subordine, al diverso Ambito spettante, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria e secondo il criterio di viciniorietà, a partire dal primo Ambito indicato.

II. Sul periculum

Le conseguenze dell'illegittimo trasferimento della docente - che si trova assegnata, per il triennio 2016/2017-2017/2018-2018/2019, all'Istituto Comprensivo di Coccaglio, in provincia di Brescia (doc. n. 12) - sono assolutamente gravi e giustificano la richiesta di tutela cautelare.

Prima di soffermarsi sui profili di irreparabile pregiudizio che rendono necessaria la presente iniziativa giudiziaria, c'è da premettere che la ricorrente ha seguito tutte le strade praticabili per evitare il ricorso al Giudice adito.

Invero, seguendo le indicazioni del Ministero, dopo la pubblicazione dei movimenti, in data 13 agosto 2016, ha inoltrato all'Ambito Territoriale di Foggia, vale a dire all'Ufficio che aveva gestito la sua domanda di mobilità, l'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ex art. 135 del CCNL del 29.11.2007 (doc. n. 13).

Ebbene, solo in data 29 agosto 2016 (ma la tempistica è stata la stessa, presso gli altri Uffici provinciali), con avviso pubblicato sul sito web, l'Ambito Territoriale di Foggia ha comunicato il calendario per le conciliazioni relative ai docenti della scuola primaria (doc. n. 14).

La ricorrente, tuttavia, è stata una dei tanti a non essere affatto convocata, per ragioni che, come si è detto, non è dato conoscere (doc. n. 15, doc. n. 16, doc. n. 17⁷).

⁷ Come anticipato al § I, per le conciliazioni sono stati utilizzati posti ulteriori, "residuati" dopo i movimenti.



Intanto la docente, in data 11 agosto 2016, sempre attraverso il portale Istanze On-line, aveva prodotto domanda per l'assegnazione provvisoria nella provincia di residenza, ai sensi dell'art. 7 del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 15 giugno 2016⁸ (**doc. n. 18**).

In quella sede, nella sezione D della domanda, l'insegnante aveva anche dichiarato di essere nelle condizioni per usufruire della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. del 15.6.2016, per ragioni di assistenza al genitore disabile⁹.

Quindi, produceva in forma cartacea la documentazione attestante la sua condizione di referente unico della madre ottantunenne, vedova dal 2012 e dichiarata invalida nelle condizioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104 del 1992 (**doc. n. 19, doc. n. 20, doc. n. 21**).

La graduatoria definitiva degli aspiranti all'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/2017 era pubblicata dall'Ambito Territoriale di Avellino in data 10 settembre 2016 (**doc. n. 22 e doc. n. 23**); ma occorre attendere **il 21 settembre 2016** perché l'Ufficio pubblicasse l'elenco delle assegnazioni per la scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, ormai iniziato (**doc. n. 24**).

E' evidente come l'assegnazione provvisoria nella provincia di residenza - fermo restando il diritto della docente ad agire, in via ordinaria, per il riconoscimento del diritto alla sede di titolarità effettivamente spettante - avrebbe escluso la necessità di tutela urgente.

Dunque, quando già era sfumata l'ipotesi della conciliazione, paventata per tutti dal Ministero (la ricorrente, lo si è detto, non è stata neppure convocata); nel momento in cui è svanita la residua possibilità di evitare - almeno temporaneamente, con l'assegnazione provvisoria - il

⁸ Per il 2016/2017, l'art. 7 del CCNI del 15.6.2016, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nei contratti precedenti, prevedeva la possibilità di ottenere l'assegnazione provvisoria per uno dei seguenti motivi: "1) ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; 2) ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario; 3) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria; 4) ricongiungimento ai genitori.

⁹ La norma succitata riconosce la precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria in caso di "*Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge di soggetto con disabilità in situazione di gravità o solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive*"



trasferimento in provincia di Brescia, è allora che si è definitivamente palesata la situazione di danno irreparabile, che impone il ricorso al Tribunale, in sede cautelare.

Invero, l'assegnazione ad una sede distante oltre 800 Km dalla residenza, peraltro senza collegamenti diretti tra il paesino della provincia di Avellino (S. Sossio Baronia) in cui la docente vive e Coccaglio, in Provincia di Brescia, con viaggi che risulterebbero, quindi, estremamente lunghi ed impegnativi, espone la ricorrente all'attuale rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale, familiare e di relazione.

Come già anticipato, la ricorrente è l'unica componente del nucleo familiare in grado assistere la madre, Michelina Rigillo, vedova e portatrice di handicap in situazione di gravità, che richiede cure ed attenzioni ogni giorno maggiori.

Si consideri che l'anziana madre risiede a Scampitella, raggiungibile in pochi minuti d'auto da San Sossio Baronia (solo 13 Km di distanza). Il paese, in provincia di Avellino, si trova nei pressi del confine con la Puglia, adiacente alla Provincia di Foggia, motivo per cui la docente, durante lo scorso anno scolastico (2015/2016), prestando servizio a Foggia, aveva avuto comunque la possibilità di conciliare gli impegni scolastici con la prestazione di assistenza al genitore; e stessa cosa sarebbe stata possibile quest'anno, laddove avesse ottenuto in titolarità – come le spettava - l'Ambito Territoriale 0016 Puglia (Foggia).

Oltre agli obblighi nei confronti della madre, poi, ricadono sulla ricorrente quelli di cura nei confronti del coniuge, dell'età di 74 anni (nato ad Avellino il 23.2.1942), che soffre di seri disturbi cardiaci, per cui già in passato è stato sottoposto ad intervento chirurgico, che tuttavia non ha risolto una severa insufficienza mitralica degenerativa, con i costanti rischi di complicanze trombo-emboliche che ciò comporta (doc. n. 25).

In questo contesto, il fatto di ritrovarsi in una sede di servizio tanto distante ha determinato una pesantissima situazione di tensione



psicologica per la docente, che il 13 settembre 2016 è stata ricoverata presso il reparto di neurologia dell'Ospedale di Ariano Irpino (AV), dal quale è stata dimessa dopo 10 giorni, il 23 settembre 2016, con diagnosi di *“encefalopatia vascolare acuta, emiparesi sinistra regredita, cardiopatia ipertensiva con lieve insufficienza mitralica”* (**doc. n. 26**).

Ad oggi, la docente è ancora costretta a riposo, per cui non le è stato consentito riprendere servizio a Coccaglio, con la necessità di ricorrere al congedo per malattia.

Sotto questo profilo, il fatto di essere stata ingiustamente trasferita in provincia di Brescia si traduce anche in una violazione del diritto al lavoro, costituzionalmente tutelato in tutte le sue esplicazioni (artt. 1, 2, 4 Cost.). Invero, al di là del mero diritto ad una prestazione lavorativa, per la quale spetta una corrispondente prestazione economica, questo si estrinseca pienamente solo in quanto diritto alla effettiva realizzazione professionale, che non può significare integrale rinuncia alle esigenze personali, alle abitudini di vita, sociali, ai rapporti affettivi e familiari.

Ebbene, nel caso in esame, il fatto di essere costretta a vivere distante per gran parte dell'anno; di non poter assicurare alla madre le cure continue di cui la stessa assolutamente necessita; di non potersi occupare delle esigenze quotidiane del proprio coniuge, anch'egli non più giovane e che pure versa in precarie condizioni di salute, rischiano di compromettere in maniera irreversibile il delicato equilibrio familiare, che ruota intorno alla figura della docente; questo, a maggior ragione se si considera che quella in provincia di Bescia dovrebbe essere la sede della docente per almeno un triennio, prima del quale non sarà possibile proporre domanda di mobilità (ex art. 1, comma 108 della legge 107/2015).

Pertanto, si rende indifferibile l'adozione, in via cautelare, di ogni provvedimento atto a salvaguardare il diritto della ricorrente a mantenere la sede di lavoro vicina alla propria residenza, evitando che la stessa si ritrovi sradicata dalla famiglia, della quale è sostanzialmente perno



essenziale, assicurando così idonea tutela alla prima delle “*formazioni sociali*” che la Costituzione ha inteso garantire (art. 2; artt. 29-31).

* * * * *

Di qui la richiesta di emissione di un provvedimento d'urgenza, ricorrendone i presupposti sia in ordine al *fumus boni iuris* - risultante dalle ragioni sopra spiegate - che in ordine al *periculum in mora* - data la lesione di diritti non risarcibili per equivalente.

* * * * *

Tanto premesso, la sig.ra Maria Toto, come in epigrafe rappresentata, difesa, e domiciliata

RICORRE

ai sensi degli artt. 669-*bis* e 669-*ter* c.p.c., all'Onorevole Tribunale di Brescia, in funzione di Giudice del Lavoro - competente a norma del comma 5 dell'art. 413 c.p.c., in quanto Giudice nella cui circoscrizione si trova la sede di titolarità della docente -, affinché con decreto, ai sensi dell'art. 669-*sexies* 2 co. c.p.c. o, in subordine, con ordinanza emessa all'esito della comparizione personale delle parti, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo - Voglia:

I. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata, per effetto delle operazioni di FASE C, nella mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017, all'Ambito Territoriale 0016 Puglia (Foggia), spettante alla stessa in virtù del punteggio maturato, ovvero, in via graduata, al diverso Ambito spettante, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria e secondo il criterio di viciniorietà, a partire dal primo Ambito indicato nella domanda (Ambito Territoriale 0002 Campania);

II. in ogni caso, data l'illegittimità del trasferimento all'Ambito 0009 Lombardia – Brescia, per tutte le ragioni esposte al § I, e considerati i profili di grave ed irreparabile pregiudizio che tale trasferimento comporta, come spiegato al § II, sosponderne immediatamente gli effetti, ordinando l'adozione tutti i provvedimenti più idonei a tutelare le situazioni giuridiche lese dall'operato dell'Amministrazione Scolastica;



III. liquidare in favore della ricorrente le spese del procedimento cautelare, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatorio.

Tanto, se del caso, previa disapplicazione degli atti che ostino all'azione della misura cautelare richiesta.

Con espressa riserva, sin d'ora, di agire per sentire definitivamente accertato, in sede di merito, il diritto della ricorrente ad essere assegnata, per effetto delle operazioni di FASE C, nella mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017, all'Ambito Territoriale 0016 Puglia (Foggia), ovvero, in subordine, al diverso Ambito spettante, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria e secondo il criterio di viciniorietà, a partire dal primo Ambito indicato nella domanda (Ambito Territoriale 0002 Campania), oltre al risarcimento dei danni frattanto subiti.

Si producono i seguenti documenti, allegati al fascicolo di parte:

1. domanda di partecipazione al piano assunzionale di cui alla legge 107/2015;
2. proposta di assunzione ai sensi della legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c);
3. accettazione proposta assunzione a tempo indeterminato in provincia di Foggia;
4. contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Catalano+Moscato" di Foggia;
5. decreto del 26.7.2016, di superamento del periodo di prova e di conferma in ruolo;
6. CCNI sulla mobilità dell'8.4.2014;
7. domanda di mobilità per assegnazione ad Ambito per l'a.s. 2016/2017, validata dall'Amministrazione;
8. estratto da tabelle di vicinanza per Avellino;
9. bollettino dei movimenti interprovinciali per la fase C, scuola primaria;
10. elenco docenti di fase C con punteggio inferiore o pari, ma di minore età anagrafica, senza precedenza, che hanno ottenuto Ambiti da



- assegnare alla ricorrente, secondo l'ordine di graduatoria e secondo la tabella di vicinanza alla provincia di Avellino;
11. dichiarazione personale ex art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegata alla domanda di assegnazione ad Ambito;
 12. email del 23.8.2016, di assegnazione alla sede di Coccaglio per il triennio 2016/2017-2017/2018-2018/2019;
 13. istanza di conciliazione del 13.8. 2016;
 14. avviso conciliazioni scuola primaria Foggia del 29.8.2016;
 15. elenco convocati dall'Ambito Territoriale di Foggia per proposte conciliazione scuola primaria;
 16. decreto 12.9.2016 Ambito Territoriale di Foggia, di assegnazione sedi all'esito di conciliazioni;
 17. elenco docenti con assegnazione sede in provincia di Foggia a seguito di conciliazione, su posti residuati dopo i movimenti;
 18. domanda di assegnazione provvisoria per a.s. 2016/2017;
 19. sentenza dichiarativa dello stato di invalidità grave, ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, di Michelina Rigillo, madre della ricorrente;
 20. dichiarazione personale della docente;
 21. dichiarazioni sostitutive degli altri figli, di impossibilità a prestare assistenza alla madre;
 22. decreto pubblicazione graduatoria aspiranti all'assegnazione provvisoria interprovinciale pubblicata dall'Ambito Territoriale di Avellino il 10.9.2016;
 23. graduatoria aspiranti all'assegnazione provvisoria interprovinciale pubblicata dall'Ambito Territoriale di Avellino;
 24. elenco beneficiari di assegnazione provvisoria interprovinciale, scuola primaria, posto comune, pubblicata dall'Ambito Territoriale di Avellino in data 21.9.2016;
 25. diagnosi Pasquale Petrilli, marito della docente, da cartella clinica dell'intervento subito a Milano nel 2003;



26. lettera di dimissioni della ricorrente dall'Ospedale di Ariano Irpino del 23.9.2016,;

27. CCNL comparto scuola.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 488/99 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che il presente procedimento, in materia di mobilità del personale nel pubblico impiego, è di valore indeterminato e che il contributo unificato versato è pari ad € 259,00#.

Avellino, 8 ottobre 2016

avv. Carmen Rossi

**Istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti dei
controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Premesso che: 1) il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla sede effettivamente spettante nell'ambito nelle operazioni di mobilità per la scuola primaria, a.s. 2016/2017, su base nazionale; 2) oltre al già elevato numero di docenti individuati dalla consultazione del bollettino dei trasferimenti, risulta concretamente impossibile la completa ed esatta individuazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti; 3) la notifica nei modi ordinari richiederebbe indagini incompatibili con i tempi del procedimento ed oltremodo onerose, senza contare che essa non risulterebbe comunque idonea allo scopo, data la predetta impossibilità di individuare con certezza tutti i potenziali controinteressati; 4) la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione Scolastica, allo stato, risulta essere la modalità più idonea a conciliare le esigenze di celerità con quelle di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, considerato che il sito web del MIUR è costantemente monitorato da tutto il personale docente, in quanto esso oggi costituisce il canale di comunicazione ufficiale, anche per la pubblicazione dei singoli provvedimenti;

SI CHIEDE

al Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'artt. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle ordinarie, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, di autorizzare la



notificazione, nei confronti di tutti i potenziali controinteressati (docenti di scuola primaria inseriti nei bollettini della mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017), a mezzo pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR.

Avellino, 8 ottobre 2016

avv. Carmen Rossi

